



**MINISTERO
DELL' ECONOMIA E
DELLE FINANZE**

**COMITATO PARITETICO SUL
FENOMENO DEL MOBING**

(ART6, COMMA 3 DEL CCNL 12 GIUGNO 2003)

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

(Istituzione e Finalità)

1. Il Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing, di seguito denominato Comitato, previsto dall'articolo 6, comma 3, del CCNL comparto Ministeri 12 giugno 2003 ed istituito con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei Servizi del Tesoro del 30 settembre 2004, ha sede presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro.

Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente titolare per ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ai sensi delle norme vigenti in tema di rappresentatività delle OO.SS. e da un pari numero di componenti titolari per l'Amministrazione. Per ciascun titolare è previsto un componente supplente. In seguito a dimissioni dei componenti, sia titolari che supplenti, il Presidente provvederà tempestivamente ad adottare tutte le iniziative per la sostituzione. Ferma restando la composizione paritetica del Comitato, ai lavori partecipa un membro del Comitato Pari Opportunità in rappresentanza di quest'ultimo, con funzione di raccordo tra i due organismi come previsto dall'art. 6 comma 6 del CCNL 2002/2005.

Possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente o a richiesta della maggioranza dei componenti titolari, in qualità di esperti e senza diritto di voto, altri rappresentanti delle istituzioni nazionali o comunitarie in relazione a specifici argomenti da trattare.

2. Il Comitato si propone, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 del CCNL 2002/2005, di contrastare la eventuale diffusione del fenomeno del mobbing all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica dei lavoratori interessati e, più in generale, di migliorare le dinamiche interpersonali.

Per tali finalità il Comitato:

- a) raccoglie i dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing all'interno del Ministero in tutte le sue articolazioni territoriali;
- b) individua le possibili cause del fenomeno con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- c) formula proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- d) elabora proposte per la definizione di codici di condotta;
- e) formula proposte per la realizzazione di corsi di formazione, rivolti ai dipendenti del Ministero, in ordine alla natura, alle cause, alle conseguenze ed alla tutela nei casi di mobbing;
- f) cura la più ampia informazione ai dipendenti circa la propria attività, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più adeguati.

3. Le proposte del Comitato sono trasmesse al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro per gli adempimenti di sua competenza e alle OO.SS. rappresentative.

ARTICOLO 2

(Organi del Comitato)

1. Sono organi del Comitato il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento e provvede a garantire il regolare svolgimento dei lavori. Rappresenta il Comitato nei rapporti con l'Amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti esterni al Comitato stesso, sottoscrivendone, pertanto, la corrispondenza.
3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, svolgendone le funzioni. Può essere delegato dal Presidente a compiere una o più delle attività di sua competenza.

ARTICOLO 3

(Segreteria)

1. Le funzioni di Segreteria sono svolte dall'Ufficio II - Relazioni Sindacali - del Servizio Centrale del Personale cui vanno indirizzate, tra l'altro, tutte le comunicazioni inviate al Presidente, al Vicepresidente ed al Comitato in genere.

Un dipendente dell'Ufficio partecipa alle riunioni del Comitato e ne cura la verbalizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma uno, la segreteria del Comitato utilizzerà il seguente account di posta elettronica: comitato.mobbing@tesoro.it.
3. La trasmissione degli atti e della documentazione necessari al corretto funzionamento del Comitato, ivi comprese le convocazioni delle riunioni, vengono effettuate, in via prioritaria, a mezzo posta elettronica; ove ciò non sia possibile si procede tramite fax.

Per le predette finalità è fatto obbligo a ciascun componente del Comitato, sia titolare che supplente, di comunicare alla segreteria gli indirizzi di posta elettronica e il numero di fax presso cui si desidera ricevere le comunicazioni, nonché loro eventuali mutamenti.

ARTICOLO 4

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce, di massima, almeno una volta al mese e, comunque, su richiesta di almeno la metà dei componenti, previo preavviso non inferiore a cinque giorni.

Le riunioni hanno luogo a Roma, presso la sede centrale del Ministero o in altra sede indicata dal Presidente del Comitato all'atto della convocazione.

2. Le riunioni sono legittimamente costituite, tenuto conto della composizione paritetica del Comitato, quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti (otto), di cui almeno quattro dell'Amministrazione e quattro delle Organizzazioni Sindacali.
3. I supplenti sono tenuti a partecipare alle riunioni in caso di impedimento o assenza del componente titolare.

In caso di impedimento o assenza, i componenti titolari sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente tanto al proprio supplente che all'Ufficio di segreteria del Comitato l'impossibilità a prendere parte alla riunione. A tale obbligo sono soggetti anche i componenti supplenti.

In ogni caso i componenti titolari informeranno i rispettivi supplenti dell'andamento dei lavori del Comitato.

4. In caso di assenza tanto del componente titolare che del suo supplente per più di tre riunioni consecutive, il Comitato informa l'organismo designante per le valutazioni di competenza.
5. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, purché sia rispettato il *quorum* costitutivo di cui al comma due del presente articolo.

ARTICOLO 5

(Convocazioni, ordine del giorno e verbali)

1. Il Presidente provvede, per il tramite della segreteria del Comitato, alla convocazione del Comitato con le modalità previste dall'articolo tre, comma tre, del presente regolamento. Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

La convocazione dei componenti titolari dovrà avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente, anche tenendo conto delle proposte, formulate per iscritto, da uno o più componenti del Comitato.

In caso di urgenza, il Presidente, può proporre di esaminare anche argomenti non inseriti all'ordine del giorno. In tal caso, sulla proposta del Presidente, il Comitato delibera con le modalità di cui all'articolo quattro, comma cinque, del presente regolamento.

3. Delle riunioni è redatto verbale che riporta, sinteticamente, le posizioni espresse dai partecipanti alla seduta.

La bozza di verbale viene predisposta dalla segreteria del Comitato ed inviata, con le modalità di cui all'articolo tre, comma tre del presente regolamento, a tutti i presenti alla riunione. Ciascuno potrà chiedere all'Ufficio di segreteria del Comitato di apportare modifiche e/o integrazioni alle proprie dichiarazioni entro cinque giorni dalla trasmissione della bozza. Decorso tale termine, il verbale si considera definitivo e, dopo essere stato sottoscritto dal Presidente, viene inviato ai componenti del Comitato.

ARTICOLO 6

(Informazione)

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine di ciascuna seduta, il Presidente provvede all'invio all'Amministrazione di un comunicato da pubblicare sugli spazi *web* della stessa. Con le stesse modalità saranno resi disponibili i verbali delle riunioni del Comitato.
2. Il Comitato relaziona annualmente all'Amministrazione circa l'attività svolta, come previsto dall'art. sei, comma sette, del CCNL 12 giugno 2003.

ARTICOLO 7

(Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato può istituire, nel proprio ambito e nel rispetto del principio di composizione paritetica, gruppi di lavoro per l'approfondimento di temi e argomenti predeterminati, mediante indagini conoscitive, ricerche ed analisi.
2. I documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono presentati e discussi, in sede di riunione del Comitato, e possono essere fatti propri dallo stesso, al fine di promuovere interventi ed azioni positive.

ARTICOLO 8

(Riservatezza)

1. Data la natura della materia trattata, tutti i componenti sono tenuti al rispetto della normativa sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 in ordine alle notizie apprese nel corso della propria attività in seno al Comitato.
2. In caso di violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo, ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa, il Comitato delibera le iniziative da adottare nei confronti del componente inadempiente.

ARTICOLO 9

(Modifiche)

1. Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta di almeno la metà dei componenti titolari, con deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato stesso.

IL PRESIDENTE

Dr. Boris Virili



IL VICEPRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Muratori

